

COMUNE DI BUTI

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 . Comune

1. Il Comune di Buti, costituito con Decreto Reale del 9 giugno 1867, è un ente autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto.
2. Ogni anno ne commemora la costituzione mediante l'esposizione del proprio Gonfalone.
3. Il Comune tutela la sua denominazione, che può' essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione dello Stato e della Comunità Europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre altresì al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Articolo 2 . Stemma e Gonfalone

1. Il Comune di Buti ha, come suo segno distintivo, lo stemma così composto:
"un'aquila, avente negli artigli un ramo di olivo ed un ramo di castagno, con corona in testa, in campo d'oro", come risulta dalla Deliberazione della Giunta Comunale di Buti in data 4 ottobre 1867, ricevuta dalla Regia Prefettura di Pisa con nota n. 1769/Div. 2 del 10/10/1867, con il quale "il Municipio comprovi, con documenti o con dati storici, la preesistenza ed il possesso immemorabile di detto stemma e che se ne ottenga l'approvazione con Rescritto Sovrano, ritenendosi nelle prerogative della Corona la concessione di tale distintivo, ove non esista la prova di possesso immemorabile predetto".
Le prove furono fornite con alcune memorie di un estratto dell'archivio della Pieve di Buti, il tutto come allegato, insieme al bozzetto dello stemma, al presente Statuto.
2. Il Comune di Buti fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone così descritto "stendardo di colore bianco a forma rettangolare con tre punte alla base, bordate di frangia argentata con in alto la scritta in lettere dorate "COMUNE DI BUTI" e al centro lo stemma del Comune come sopra descritto, il tutto come allegato al presente Statuto.

Articolo 3 . Territorio

1. Il Comune di Buti comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24/12/1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma, comprende :

BUTI . Capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici e le frazioni di CASCINE e LA CROCE.

3. . Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono approvate con legge regionale, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Articolo 4 . Funzioni

1. Il Comune di Buti rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Buti è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il Comune in particolare esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto del territorio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

4. Al fine di dare piena attuazione al principio del comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 5 . Principi e finalità

1. Il Comune di Buti, in conformità alle dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo, approvate dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. in data 10/12/1948, riconosce come centrale e preminente il valore della persona e della vita umana, promuovendo ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, di razza, nazionalità e religione.

2. Il Comune di Buti, in coerenza con i principi antifascisti espressi dalla Resistenza e con i principi Costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, favorisce l'integrazione culturale valorizzando il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche anche attraverso la promozione dei valori della cultura della tolleranza e della cultura dell'accoglienza; sostiene iniziative miranti all'unità politica ed economica dell'Europa.

3. Il Comune di Buti ispira la propria azione ai seguenti valori ed obiettivi:

a) garantire il diritto al lavoro, allo studio, alla cultura e alle pari opportunità fra cittadini, con riferimento al riequilibrio della rappresentanza e del rispetto dei tempi di vita e di lavoro, anche attraverso la piena applicazione dei diritti di libertà e di organizzazione, in un contesto generale di pace e di rispetto fra i popoli e di messa al bando della nuclearizzazione del territorio;

b) riconoscere alle formazioni sociali ed ai cittadini del diritto ad una informazione completa e imparziale sulle sue attività, per una effettiva partecipazione popolare;

c) garantire il diritto di cittadinanza e di partecipazione alla vita della comunità a tutti i bambini e a tutte le bambine, secondo quanto stabilito dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvata dall'O.N.U. il 20.11.1989, riconoscendo ad essi tutti i diritti in essa sanciti e impegnandosi a garantirne il rispetto;

d) tutelare e conservare il territorio rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle

generazioni attuali e future, con la realizzazione di interventi relativi ad opere di interesse pubblico, di insediamenti umani, di attività produttive, di difesa del suolo, delle foreste, dei boschi, dei monti e delle acque, anche per eliminare le cause di inquinamento;

e) promuovere e tutelare una organica politica sovracomunale di assetto e di utilizzazione del territorio e di sviluppo economico rispondente alle specifiche caratteristiche e alla vocazione delle zone collinari e delle aree rurali e finalizzata all'allargamento della rete imprenditoriale locale e allo sviluppo della massima occupazione;

f) rendere effettivo il diritto alla assistenza sociale e alla tutela sanitaria, anche con l'intervento delle associazioni del volontariato e della cooperazione a carattere di mutualità non aventi scopo di lucro;

g) garantire il diritto di tutti i cittadini alla casa, ai trasporti, alle attività scientifiche, culturali, sportive, turistiche e ricreative, soprattutto in rapporto alle esigenze dei giovani e degli anziani, dando impulso alla formazione di associazioni e/o di enti che promuovono democraticamente la fruizione di tali diritti, con il superamento degli squilibri all'interno del proprio territorio;

h) organizzare un sistema tributario informato ai principi di equità, di capacità contributiva e di progressività;

i) favorire l'iniziativa dei propri cittadini nelle attività artigianali, industriali, agricole e commerciali sia in forma singola che associata, per un corretto e democratico sviluppo economico e sociale dei medesimi;

l) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, artistico e archeologico nonché l'identità storica in tutte le sue forme ed espressioni di lingua, dialetto, costume e tradizione locale;

m) riconoscere, valorizzare e promuovere il ruolo del volontariato nella propria funzione complementare a quella delle istituzioni pubbliche, quale portatore di bisogni, di solidarietà morale e di pluralismo sociale;

n) svolgere la propria attività amministrativa secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

Articolo 6 . Albo Pretorio

1. Il Comune di Buti è dotato di un Albo Pretorio II per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.

Articolo 7 . Forme di autonomia

1. Il Comune di Buti ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e impositiva.

2. L'esercizio delle proprie autonomie statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge; lo sviluppo dell'autonomia amministrativa è attuato con riferimento alle capacità di bilancio e alle funzioni, ai compiti e ai servizi attribuiti all'Amministrazione Comunale dalla legge.

3. L'esercizio dell'autonomia finanziaria e impositiva è attuato nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del Comune e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 8 . Azioni Programmatiche

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune di Buti assume la programmazione come metodo cui informa la propria azione.

Articolo 9 . Forme di relazione con altri enti

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.

3. Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità Locale.

TITOLO II PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO E GARANZIE

Articolo 10 . Partecipazione popolare

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità, nella quale sono compresi i cittadini residenti nel Comune, gli stranieri e gli apolidi ivi domiciliati, le persone non residenti che vi esercitano stabilmente la propria attività lavorativa imprenditoriale e professionale nonché tutti i soggetti portatori di interessi aventi rilevanza comunale.

2. Il diritto di partecipazione è esercitato singolarmente o in forma associata.

3. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare, favorendone tutte le forme e attivando modalità di consultazione per acquisire il parere dei soggetti di cui al primo comma e/o di specifiche categorie di cittadini, in particolare dei giovani.

4. Ai cittadini ed ai soggetti di cui al primo comma, sono consentite forme dirette e semplificate di intervento diretto nella formazione degli atti.

5. Il Comune, tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, i mezzi di stampa locali e/o assemblee popolari, attiva forme di pubblicità dello schema di bilancio di previsione.

Articolo 11 . Istanze, petizioni e proposte

1. I soggetti individuati nell'art. 10 comma 1 del presente Statuto possono presentare istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi nelle materie di competenza comunale. Il Comune di Buti ne garantisce il tempestivo esame e riscontro secondo le modalità di seguito specificate.

2. Le istanze, petizioni o proposte debbono essere redatte in forma scritta e debitamente sottoscritte.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione ai soggetti proponenti di cui al precedente art. 10 comma 1.

4. In accoglimento di istanze, petizioni e proposte gli organi investiti possono, se lo ritengono necessario, indire consultazioni o istituire consulte.

Articolo 12 . Istanze

1. I soggetti di cui al detto art. 10 comma 1, sia collettivamente che singolarmente, possono rivolgere al Sindaco istanze o interrogazioni con le quali si richiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione, sia politici che gestionali. In quest'ultimo caso, il Sindaco sottopone la richiesta all'attenzione del Responsabile del Settore interessato.

2. Entro il termine massimo di trenta giorni dalla registrazione dell'istanza al protocollo generale del Comune di Buti, il Sindaco o il Funzionario preposto forniscono la risposta indirizzata al richiedente stesso.

Articolo 13 . Petizioni

1. I soggetti di cui al detto art. 10 comma 1, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione Comunale per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione viene trasmessa, entro dieci giorni dall'acquisizione al protocollo generale del Comune, ai Capigruppo Consiliari ed è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

3. Previa opportuna istruttoria e acquisizione dei necessari pareri e attestazioni degli uffici comunali, l'organo investito, sentiti eventualmente i cittadini interessati e fatta salva l'ipotesi di accordi sostitutivi con questi ultimi, comunica le decisioni adottate direttamente agli stessi entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata anche ai Capigruppo Consiliari.

4. L'organo competente ad esaminare la petizione può disporre la sua archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella stessa. In questo caso, il provvedimento deve essere motivato e comunicato in forma scritta ai proponenti e ai Capigruppo Consiliari.

5. Nel caso in cui i termini temporali previsti dal presente articolo non vengano rispettati o in caso di archiviazione ritenuta insufficientemente motivata, ciascun Consigliere può richiedere che la questione sollevata dalla petizione venga posta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

6. Le petizioni che riguardano materie di competenza del Consiglio Comunale, sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile rispetto alla data di presentazione, previa trasmissione della stessa ai Capigruppo Consiliari.

Articolo 14 . Proposte

1. I soggetti di cui al detto art. 10 comma 1, in un numero non inferiore a duecento, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Entro trenta giorni dal suo ricevimento, il Sindaco trasmette la proposta all'organo competente, corredata del parere dei responsabili dei settori interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Nei trenta giorni successivi, l'organo competente sente i proponenti dell'iniziativa.

3. L'Amministrazione Comunale ed i proponenti possono stipulare accordi al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per l'ottenimento del quale è stata promossa l'iniziativa.

Articolo 15 . Consulte

1. Tanto come sedi di confronto degli organi Comunali con la popolazione quanto come mezzi per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, sono istituite le consulte, cioè organismi con funzioni di studio, consulenza e di proposta su specifiche materie o settori di esse che abbiano una grande rilevanza per la Comunità Locale.

2. Le consulte vengono istituite, sia autonomamente che su proposta della Giunta o del Sindaco, dal Consiglio Comunale che, nella decisione istitutiva, ne specifica la composizione, le procedure di convocazione e di voto

nonché gli atti ed i provvedimenti sui quali le stesse sono chiamate ad esprimersi.

Articolo 16 . Consultazioni

1. Il Sindaco congiuntamente all'Assessore delegato per la materia, la Giunta nonché la maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale, possono disporre consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire informazioni, pareri o proposte in merito all'attività amministrativa su materie che abbiano grande rilevanza a livello locale come:

- a) politiche sociali e politiche giovanili;
- b) interventi di sviluppo economico;
- c) interventi per il turismo;
- d) politiche per i servizi pubblici locali;
- e) interventi per lo sviluppo dell'offerta culturale-aggregativa nel territorio Comunale;
- f) interventi per favorire l'integrazione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale;
- g) interventi per l'ambiente e la sanità pubblica.

2. La consultazione, che non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali sia locali che nazionali, è effettuata:

a) mediante assemblee di tutti i cittadini o di una o più categorie di essi, con l'intervento dei rappresentanti degli organi governativi e/o amministrativi Comunali e delle associazioni o di altri enti territorialmente o funzionalmente interessati e coinvolti nella materia trattata;

b) mediante questionari inviati alle famiglie e/o alle categorie di cittadini interessati alla questione trattata, nei quali siano prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e con i quali possono essere richiesti contributi propositivi e /o pareri che consentano di accertare gli orientamenti prevalenti e eventuali singole proposte di particolare pregio e interesse.

Articolo 17 . Assemblee cittadine.

1. Al fine di migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione, gli organi elettivi del Comune di Buti possono convocare le assemblee dei cittadini in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela degli interessi generali e dei diritti dei cittadini e, comunque, quando lo ritengano opportuno. Le assemblee vengono convocate a livello sub-comunale rispettando la suddivisione del territorio in frazioni

Articolo 18 . Partecipazione dei minori alla vita pubblica

1. Tutte le persone minori agli anni diciotto, sono cittadini a pieno titolo e partecipano alla vita della comunità.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna a ricercare concretamente le forme specifiche che consentano ai minori di età il pieno esercizio della loro appartenenza alla cittadinanza, non escludendone la partecipazione a particolari forme di consultazioni popolari in relazione alle scelte che li riguardano.

Articolo 19 . Referendum

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del comune, può esprimersi anche attraverso referendum propositivi, modificativi o abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, sulle quali può essere indetta la consultazione di cui al precedente art. 16, mentre non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo Statuto, i regolamenti comunali nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
- b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti le tariffe e i tributi;
- d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi o enti dipendenti, controllati o partecipati;

- f) gli atti di gestione adottati dai Responsabili di Settore o Servizio;
- g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- h) gli atti concernenti la salvaguardia delle minoranze;
- i) i provvedimenti concernenti la concessione di contributi o agevolazioni;
- j) i provvedimenti applicativi di leggi statali o regionali;
- k) i quesiti che abbiano formato oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

2. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e possono farsene promotori:

- a) almeno il 17% dei cittadini iscritti al registro della popolazione residente che, al giorno precedente a quello di presentazione del quesito referendario, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, mediante sottoscrizione autenticata del quesito;
- b) i 2/3 dei componenti del Consiglio Comunale.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e di inequivocabile significato. Qualora l'oggetto del quesito comporti nuove spese o minori entrate per il Comune, se ne deve indicare il costo presunto.

4. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del quesito referendario rispetto alle norme statutarie, regolamentari e ai principi generali dell'ordinamento è espresso da un Comitato di Garanti composto dal Difensore Civico, che lo presiede, dal Segretario Comunale e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il testo del quesito referendario, corredato dalle firme di cui al comma 2 e contenente l'indicazione del domicilio cui debbono essere indirizzate le comunicazioni relative, viene presentato al Sindaco .

6. Il Sindaco, entro dieci giorni dal ricevimento del quesito referendario, attiva gli organi competenti dell'Amministrazione Comunale affinché entro sessanta giorni adottino i provvedimenti ritenuti opportuni. Qualora si ritenga necessario, si può ricorrere allo strumento della consultazione indetta secondo le modalità previste dal presente Statuto. I provvedimenti adottati vengono comunicati ai promotori affinché, entro quindici giorni dal ricevimento, esprimano un giudizio di adeguatezza sugli stessi. Il referendum diventa improcedibile quando:

- a) i promotori ritengano che i provvedimenti adottati dall'Amministrazione siano corrispondenti alla volontà espressa e alle istanze proposte nel quesito referendario;
- b) i promotori non esprimano il giudizio di adeguatezza entro il termine previsto.

7. Il Sindaco, in caso di esito negativo del tentativo esperito ai sensi del comma precedente, entro cinque giorni convoca il Comitato dei Garanti, il quale, entro i successivi venti giorni, esprimerà il giudizio di cui al comma 5 sul quesito referendario e potrà modificarne la formulazione al fine della sua maggiore comprensibilità.

8. Il Sindaco, a seguito della delibera con cui la Giunta prende atto del giudizio di ammissibilità, indice il referendum e ne fissa tempo, modo e luogo di esperimento nel rispetto delle norme vigenti. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno di consultazione annuale.

9. Il referendum è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e il quesito è dichiarato accolto quando venga raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

10. L'esito del referendum propositivo se deve essere valutato dall'organo competente ad adottare l'atto entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e qualora tale organo ritenga di non conformare la propria azione ai risultati del referendum, il procedimento si concluderà con un provvedimento motivato. Analogamente si procederà in caso di referendum modificativo o abrogativo che non abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

11. Nel caso di referendum modificativo o abrogativo, qualora la proposta sia stata approvata dalla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, l'organo competente non può assumere decisioni contrastanti con essa e deve provvedere con atto formale a disciplinare l'oggetto della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati.

Articolo 20 . Partecipazione ai procedimenti amministrativi. Pubblicità ed accesso agli atti. Diritto di informazione

1. I criteri di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità costituiscono i principi inderogabili ai quali si ispirano l'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa si esplicita in attuazione delle norme generali e regolamentari vigenti.

2. Tutti gli atti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o regolamento. In particolare sono pubblici tutti i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti del Comune, anche se non ancora esecutivi per legge.

3. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di accesso ai documenti e il rilascio delle relative copie ed ogni altra disposizione che garantisca l'attuazione dei principi ispiratori dell'attività amministrativa.

Articolo 21 . Associazioni

1. Il Comune di Buti valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il riconoscimento di associazioni e/o altri organismi privati quali portatori di istanze, richieste e/o proposte e, più in generale, quali interlocutori del Comune, è subordinato alla iscrizione in apposito elenco che sarà istituito presso il settore dei Servizi alla Città diviso in sezioni tematiche che verrà periodicamente aggiornato a cura dell'Amministrazione. Il requisito fondamentale per l'iscrizione all'elenco è costituito dal deposito della copia dello Statuto dal quale si evincano gli scopi non lucrativi e le finalità culturali, sociali, turistiche, ambientalistiche o sportive nonché i servizi offerti.

3. Il comune disciplinerà in apposito regolamento i criteri e le modalità per la concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi e ogni altra forma di sostegno a quegli organismi di tipo associativo che avranno provveduto alla loro iscrizione nell'elenco di cui al comma precedente. La concessione verrà regolata da apposite convenzioni. In sede di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio stabilisce annualmente verso quali settori indirizzare prioritariamente tale sostegno.

4. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni e/o degli altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di cui al comma precedente; i beneficiari sono tenuti a presentare un rendiconto annuale delle attività svolte, delle spese sostenute e delle modalità di utilizzo dei contributi.

5. Per conoscere le loro valutazioni e considerare le loro eventuali proposte al fine di assicurare la tutela degli interessi collettivi e il miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, il Consiglio Comunale e la Giunta, prima di assumere iniziative o adottare provvedimenti di rilevante interesse, convocano la riunione dei rappresentanti di quelle Associazioni iscritte nell'elenco di cui al secondo comma, che abbiano finalità attinenti al problema trattato. E' prevista altresì la partecipazione di rappresentanti di suddetti organismi associativi a Commissioni consiliari tematiche.

Articolo 22 . Il Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale può procedere alla nomina del Difensore Civico che svolge il ruolo di garante dell'imparzialità, della legittimità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale. Il Difensore Civico non è sottoposto né gerarchicamente o funzionalmente agli organi comunali.

2. Il Comune, previa deliberazione del Consiglio, istituendo il Difensore Civico e per contenere i relativi costi economici, può stipulare una convenzione con altri comuni per la costituzione di un ufficio unico associato. Ogni comune associato elegge direttamente il Difensore Civico, la cui scelta è previamente concordata. L'esercizio delle funzioni avviene autonomamente per ogni comune; la convenzione disciplinerà il funzionamento, l'onere economico e organizzativo riguardanti l'ufficio del Difensore Civico Associato.

3. Il Difensore Civico, su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero d'ufficio, ha il compito di segnalare ai competenti organi del comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione verso i cittadini. Il Difensore civico può convocare il responsabile del settore interessato richiedendo documenti, notizie e chiarimenti senza che possa venirgli opposto il segreto d'ufficio. Il Difensore Civico rassegna, anche per scritto, il proprio parere al richiedente e/o intima agli organi competenti di provvedere entro termini temporali definiti, segnalando, eventualmente, l'intervento ritenuto più opportuno. L'Amministrazione è obbligata a motivare l'adozione di provvedimenti difformi rispetto ai suggerimenti del Difensore Civico, che può chiederne il riesame, e il Sindaco è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della seduta del primo Consiglio Comunale utile.

4. Il Difensore Civico esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, in particolare esercita i controlli preventivi di legittimità su particolari categorie di atti dell'Amministrazione Comunale e le funzioni in materia di contenzioso inerente l'accesso ai documenti amministrativi.

5. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale tra cittadini che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio Comunale, compreso il Sindaco, nella prima votazione e dopo due votazioni infruttuose tenutesi in due distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino alla nomina del suo successore. La persona nominata può essere confermata per una sola volta. In caso di dimissioni, il Consiglio nomina il successore entro quarantacinque giorni ed i poteri del dimissionario sono prorogati. Per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico viene revocato dal Consiglio col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

6. Sono eleggibili come Difensore Civico coloro che siano candidabili eleggibili e compatibili per la carica di Consigliere Comunale. Se tali condizioni vengono meno, il Difensore Civico decade dalla carica.

7. Il testo dell'invito a presentare le candidature per l'incarico di Difensore Civico contenente l'indicazione dei requisiti richiesti, delle funzioni da esercitare, del compenso corrisposto, delle modalità e del termine di presentazione delle istanze corredate da curriculum e da dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti, è approvato dal Consiglio Comunale. L'avviso è pubblicato all'albo e sulla stampa locale. Le candidature sono esaminate, quanto alla regolarità, dalla conferenza dei capi-gruppo Consiliari entro trenta giorni dalla scadenza della presentazione. Le istanze ritenute regolari vengono trasmesse al Sindaco che provvederà alla convocazione del Consiglio Comunale con avviso corredato dei nomi dei candidati. Il Difensore Civico entra in carica il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

8. Il Difensore Civico ha il proprio ufficio in idonei locali presso il Comune dotati delle attrezzature necessarie al suo buon funzionamento e gli viene corrisposta un'indennità commisurata a quella prevista per gli Assessori Comunali.

9. Il Difensore Civico ha la facoltà di segnalare al Consiglio Comunale i casi ritenuti meritevoli di attenzione ed entro il mese di marzo di ogni anno, presenta la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e viene affissa all'Albo del Comune. Il Consiglio Comunale la discute entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTIVITA'

Articolo 23 . Organi di governo. Deleghe.

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Gli organi comunali possono delegare ad altri le proprie funzioni , fatto salvo quanto la legge preveda circa l'attribuzione di funzioni con carattere di inderogabilità ad un organo determinato e comunque non è ammessa in ogni caso la delega tra organi di direzione politica ed organi burocratici che sovverta il principio di distinzione tra indirizzo politico e gestionale. Il delegante conserva il potere di direttiva e di controllo sull'attività delegata
3. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 24 . Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità Locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione.

Articolo 25 . Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.
2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Articolo 26 . Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 27 . Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale

1. Le funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale, compresa la convocazione dell'Assemblea, sono attribuite al Sindaco .
2. Le funzioni vicarie del Sindaco quale presidente dell'Assemblea sono affidate, in caso di impedimento o assenza dello stesso, al Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano.

Articolo 28 . Consigliere anziano

1. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla medesima carica proclamati Consiglieri.

Articolo 29 . Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati da regolamento.

Articolo 30 . Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce le Commissioni previste come obbligatorie dalla legge e può istituirne di permanenti e/o speciali ritenute opportune per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio di provvedimenti, iniziative , attività di competenza del Comune per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.

2. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il quale può prevedere anche procedure semplificate per l'esame da parte del Consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime dalle stesse Commissioni.

Articolo 31 .Commissione permanente dei Capigruppo Consiliari

1.1 Capigruppo Consiliari costituiscono apposita Commissione permanente nell'ambito della quale ciascun componente, per le decisioni ed i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al numero di consiglieri che compongono il gruppo di appartenenza.

2.L'organizzazione, i poteri e l'attività della Commissione sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale

Articolo 32 . Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

1.La Commissione permanente di controllo e garanzia è istituita al fine di effettuare verifiche periodiche e di presentare al Consiglio relazione illustrata dei risultati dell'attività svolta.

2.Il Presidente della commissione di controllo e garanzia è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. E' eletto Presidente il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti così espressi, ed in caso di parità il più anziano di età.

Articolo 33 . Commissioni consiliare di indagine

1.Il Consiglio Comunale, su proposta motivata avanzata per scritto da uno o più consiglieri, può istituire al proprio interno, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni di indagine per verificare particolari attività, situazioni e avvenimenti dei quali il Consiglio ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e/o giudizio.

2.Il regolamento sul Consiglio Comunale disciplina i poteri, e le modalità di funzionamento della Commissione.

Articolo 34 . Garanzie per le minoranze

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.

2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio tra Consiglieri designati dai Gruppi Consiliari non appartenenti alla coalizione di maggioranza.

Articolo 35 . Articolazione dell'attività e del funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.
2. Il Sindaco è comunque tenuto a riunire il Consiglio, convocandolo entro un termine non superiore ai venti giorni ed inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri .
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere dato specifico resoconto dell'attività dell'assemblea.
4. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il quorum per la validità delle sedute. Il regolamento sugli Organi Istituzionali definisce anche gli istituti e le forme di relazione tra l'assemblea e gli organismi ad essa correlati, quali ad esempio le Commissioni Consiliari permanenti e speciali, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
5. Al Consiglio Comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa ed apposito regolamento definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale.

Articolo 36 . Giunta Comunale e sua composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di sei Assessori, compreso il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vicesindaco, entro il limite massimo previsto dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.

Articolo 37. Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

Articolo 38 . Assessori comunali - Divieti

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Articolo 39 . Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo - Revoca

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.

2. Non si applica al Vicesindaco ed agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.

3. Il Sindaco può revocare il Vicesindaco od uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 40 . Giunta comunale – Convocazione e presidenza

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze. Nel caso di sua assenza od impedimento tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

Articolo 41 . Giunta Comunale – Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento (se istituiti).

3. La Giunta collabora con il Sindaco:

- per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
- per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
- per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
- esprimendosi, con proprie deliberazioni, sulle proposte del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale e/o del Direttore generale .

4. La Giunta adotta:

- il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni di legge;
- le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziativa e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
- le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;
- la deliberazione relativa all'aumento od alla diminuzione dell'indennità di funzione dei propri membri;
- la deliberazione relativa all'importo da accantonare per la corresponsione dell'indennità di funzione ai dirigenti;
- la deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all'inizio dell'esercizio;
- la deliberazione di nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale secondo quanto previsto dal regolamento del personale;
- la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;
- lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- lo schema del programma triennale di lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all'Articolo 159 del Testo Unico, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;
- delibera i progetti dei lavori pubblici;
- delibera i piani di lottizzazione che non hanno particolare incidenza sulla pianificazione del territorio.

5. La Giunta:

- predisporre lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- definisce, in base alla proposta del Direttore generale, ove nominato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.)

dell'esercizio di cui all'Articolo 168 del Testo Unico ed approva, entro il 15 dicembre, le variazioni al P.E.G.;

- propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all'Articolo 153, sesto comma;
- presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;
- propone al Consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i Comuni contermini, tenuto conto di quanto dispone la legge;
- adotta ogni altro provvedimento previsto dalle leggi ed attribuito alla competenza della Giunta.

Articolo 42 . Il sistema integrato dei servizi sociali

1. Gli organi del Comune provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione delle norme vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, individuando l'ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.

2. Le funzioni, la programmazione dei servizi locali a rete, le modalità più accessibili ed idonee di erogazione dei servizi, la realizzazione degli interventi particolari per i disabili, le persone anziane non autosufficienti, le situazioni di povertà estrema, la vigilanza sui servizi sociali gestiti da altri enti, la partecipazione alla programmazione regionale, la definizione dei parametri che consentono l'accesso prioritario ai servizi, il coordinamento degli enti che operano nell'ambito comunale, la semplificazione delle procedure amministrative, il controllo della gestione sociale, l'attuazione del principio di sussidiarietà ed i rapporti con i soggetti interessati all'esercizio dei servizi sociali, il diritto di partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi, saranno organizzati, insieme con le attività connesse, conseguenti e complementari, secondo quanto stabilito da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio comunale che definiranno le competenze di indirizzo generale dello stesso Consiglio, quelle d'indirizzo attuativo di competenza del Sindaco o della Giunta e le funzioni di gestione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

3. Il Consiglio comunale, in base alle indicazioni ministeriale, approva la Carta dei servizi sociali del Comune.

4. La Giunta, nell'ambito del regolamento degli uffici e servizi e delle dotazioni di personale dallo stesso previste, provvede a definire la struttura operativa del servizio integrato a rete, gestito direttamente ovvero a stabilire con la convenzione da stipulare con gli altri Comuni che si assoceranno, il piano di zona operativo da realizzare da tutti i Comuni partecipanti. A tal fine la Giunta provvede alla revisione della dotazione organica per recuperare per questi servizi, con le necessarie trasformazioni e la formazione degli interessati, personale già addetto a servizi e funzioni comunque dismesse o cessate e, nei limiti strettamente necessari e compatibili con le risorse finanziarie, all'istituzione di nuovi posti per assicurare all'organizzazione competenze professionali specifiche, di elevato livello, che realizzino il miglior esercizio delle nuove funzioni.

Articolo 43 . Ruolo e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta. È membro del Consiglio comunale e lo presiede.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra i quali un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva all'elezione. Convoca e presiede la Giunta comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

3. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

5. Entro il termine fissato dal presente statuto e con le modalità nello stesso stabilite, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Definito il programma di mandato ed approvati dal Consiglio comunale gli atti di programmazione finanziaria operativa annuale e pluriennale impartisce al Direttore generale – od a chi ne esercita le funzioni – le direttive per l'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi e degli interventi stabiliti dal piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta comunale. Il Sindaco segue l'attuazione del programma verificando la conformità e tempestività degli interventi effettuati e sottopone al Direttore generale – od a chi per esso – le eventuali esigenze di adeguamento alle linee programmatiche delle quali rilevi la necessità.

6. Attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurare il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.

7. Promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone.

8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.

9. Quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

Articolo 44 . Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l'emergenza interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.

2. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Articolo 45 . Esercizio della rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell'ente è il Sindaco. Nei casi previsti dalla legge, la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.

2. Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi adottati.

3. L'attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell'attività delegata.

4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati all'albo pretorio, nella sede comunale, per 15 giorni.

5. I responsabili dei settori esercitano la rappresentanza legale del Comune nei casi previsti dalla legge . I responsabili dei settori promuovono o sostengono le liti riguardanti i diritti od i beni dell'ente correlati ai compiti loro attribuiti con il provvedimento del Sindaco .
6. Le funzioni di difesa sono esercitate da un difensore esterno, la cui nomina è effettuata dalla Giunta, sentito il responsabile del settore interessato.
7. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, avanti le Commissioni tributarie spetta al responsabile del settore tributi.
8. Il potere di conciliare e transigere compete alla Giunta su proposta del responsabile previo parere legale.

Articolo 46 . Nomina dei responsabili dei settori - Attribuzione e definizione di tali incarichi

1. Il Sindaco nomina i responsabili dei servizi in cui si articolano gli uffici comunali; definisce ed attribuisce tali incarichi e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dalla legge, dai C.C.N.L., dal presente statuto e dal regolamento comunale.
2. Il Sindaco può promuovere la stipula di una convenzione per la nomina di un Direttore generale associato con i comuni contermini, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti le cui popolazioni, assommate a quella del nostro Comune, raggiungono i 15.000 abitanti. L'incarico è regolato dalla convenzione nel rispetto delle norme vigenti in materia. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'ente può, previa deliberazione della Giunta, conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.
3. Con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici possono essere attribuite le funzioni di direzione dei settori in cui si articola l'organizzazione comunale, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, qualora tali funzioni non siano state conferite al Segretario comunale e/o Direttore Generale .
4. Per particolari esigenze organizzative la copertura dei posti di responsabili dei settori, può avvenire mediante contratto a tempo determinato , fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da conferire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Per gli incarichi a contratto si osservano le disposizioni stabilite dalla legge e dal citato regolamento comunale.

Articolo 47 . Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà necessari per l'esercizio dell'incarico da conferire.

Articolo 48 . Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni stabilite dalle norme vigenti.
2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza

della forza pubblica.

3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

7. Il Sindaco può promuovere specifiche consultazioni o referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani del traffico già adottati dal Comune.

8. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

9. Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dalla legge, per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Articolo 49 . Durata in carica

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per il numero di mandati immediatamente successivi consentito dalla legge.

Articolo 50 . Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata secondo le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 51 . Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.

2. I casi di cessazione, sospensione e decadenza dalla carica del Sindaco sono stabiliti dalle norme vigenti.

Articolo 52 . Linee programmatiche per il mandato amministrativo

1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.

2. Le linee programmatiche configurano, per ogni singola area di intervento, gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo definitori degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.

Articolo 53 . Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, sentita la Giunta e tenuto conto delle istanze e delle indicazioni provenienti dalla comunità locale,

predispone un articolato documento, descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio comunale .

2. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione caratterizzanti l'attività dell'Amministrazione Comunale è impostato, nel rispetto del programma elettorale, in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.

3. La delibera che approva le linee programmatiche è depositata per i successivi quindici giorni nella Segreteria Comunale in libera visione e contestualmente inviata ai Consiglieri Comunali per la presentazione, entro il termine stesso, di eventuali osservazioni.

4. Il Consiglio Comunale, nella seduta indetta dal Sindaco entro i quindici giorni successivi, esamina ed approva il documento delle linee programmatiche valutandone gli elementi costitutivi e procedendo ad un confronto sui contenuti delle stesse con Sindaco e Assessori.

5. Al fine di sollecitare e razionalizzare i contributi qualificati dei cittadini, delle forme di aggregazione, delle associazioni e dei soggetti operanti nell'ambito economico territoriale, il Sindaco può indire apposita istruttoria pubblica, i cui risultati sono riportati alla Giunta per le necessarie valutazioni e, successivamente, al Consiglio in sede di confronto sulle linee programmatiche.

6. In relazione al complesso delle linee programmatiche o a singole parti delle stesse, il Consiglio può approvare specifici Ordini del Giorno con elementi integrativi delle linee d'azione e delle progettualità presentate dal Sindaco.

Articolo 54 . Attuazione delle linee programmatiche. Verifiche , adeguamenti e consuntivazione.

1. Gli Assessori, ciascuno per le materie di propria competenza, promuovono e controllano l'attuazione, sotto il profilo del corretto sviluppo degli indirizzi politico-amministrativi, delle linee programmatiche, informandone periodicamente il Sindaco.

2. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio ed i Responsabili di Settore adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a dare traduzione, sotto il profilo programmatico, d'indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al Bilancio, agli atti di programmazione, ai piani, agli atti generali d'indirizzo, al Piano Esecutivo di gestione, agli atti di organizzazione e di gestione.

3. Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche e può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate con riferimento ad analitici rapporti dei Responsabili di Settore e/o con riguardo alle osservazioni ed alle specifiche proposte di ciascun Assessore in relazione alle materie dell'area di propria competenza.

4. Le valutazioni del Sindaco sono formalizzate in un documento sottoposto alla Giunta, nel quale, per ogni integrazione, adeguamento o modifica, sono riportati chiaramente gli elementi giustificativi riferiti alle situazioni di contesto, alle istanze ed alle indicazioni della comunità locale, alle esigenze di rispetto dell'impostazione fondamentale delle linee programmatiche, nonché alle esigenze ed alle possibilità derivanti dallo stato economico-finanziario complessivo del Comune.

5. Il Sindaco presenta le integrazioni e le modifiche proposte al Consiglio Comunale che ne conclude l'esame comunque non oltre il 30 settembre dell'anno nel quale esse devono essere rese operative.

6. L'esame delle integrazioni e delle modifiche deve avvenire nell'ambito di un dibattito consiliare nel quale il Sindaco e gli Assessori sono chiamati ad illustrare gli elementi giustificativi delle proposte modificative e di adeguamento.

7. Ogni Assessore verifica con cadenza mensile lo stato di attuazione delle linee programmatiche, integrate e modificate, e ne riferisce al Sindaco l'efficacia e la ricettività da parte della comunità locale.
8. Il Sindaco presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, in termini di consuntivazione, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
9. Il consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche è soggetto all'esame del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.

Articolo 55 . Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

1. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime in particolare nell'adottare provvedimenti di pianificazione strategica relativi alle varie aree di intervento istituzionale del Comune, a scala temporale annuale o pluriennale, contenenti precisi elementi di riferimento in ordine alle azioni realizzabili ed alle risorse da investire sull'andamento complessivo delle risorse disponibili. Su tale base devono essere altresì determinate le specificità degli investimenti, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
2. I provvedimenti di programmazione per aree specifiche e di pianificazione strategica fanno riferimento ai programmi ed agli obiettivi definiti nelle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
3. Il Consiglio adotta anche atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, correlati con il quadro complessivo definito dalle linee programmatiche per il mandato amministrativo, coerenti con la scala temporale dei documenti di bilancio, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.
4. Anche al fine di garantire al Consiglio la possibilità di attivare le forme di controllo previste per esso dalla legge vengono tempestivamente messe a disposizione dei Capigruppo, secondo modalità previste dal regolamento, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli atti programmatici e d'indirizzo indirizzi adottati dal Consiglio in forza di quanto previsto dal primo e dal terzo comma del presente articolo.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA

Articolo 56 . Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Buti è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai Responsabili di Settore.

Articolo 57 . Elementi generali dell'organizzazione dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa la sua azione attraverso strutture preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.

2. Le principali strutture organizzative dell'Amministrazione Comunale sono individuate in un organigramma, con riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle funzioni svolte, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.

3. Le strutture principali nelle quali si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale sono affidate a Responsabili di Settore.

Articolo 58 . Strutture comuni

1. Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri Enti Locali, l'Amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere rivolte all'intera comunità locale.

Articolo 59 . Ruolo , attribuzioni e funzioni dei Responsabili di Settori

1. L'organizzazione strutturale del Comune di Buti è articolata in settori, uffici e/o unità operative, collegati funzionalmente. A ciascun settore è posto un responsabile che svolge funzioni di gestione delle risorse assegnate nonché di direzione e coordinamento delle strutture organizzative nelle quali è articolata l'Amministrazione Comunale.

2. Il regolamento, specifica, nel rispetto del presente statuto, le attribuzioni e i compiti dei Responsabili di Settore preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.

3. L'attribuzione della responsabilità di direzione delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

4. La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. I Responsabili possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dalla legge.

5. La copertura dei posti di direzione di struttura organizzativa, di qualifiche di alta specializzazione, può avvenire, previa deliberazione della Giunta, anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevate esperienze e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.

6. I Responsabili di Settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli Organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

7. I Responsabili di Settore, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

8. I Responsabili preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta del Segretario Comunale o del Direttore Generale, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I Responsabili di Settore sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.

9. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi del Comune, spetta ai Responsabili preposti ai settori, e limitatamente alle materie di propria competenza:

- a) l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni degli Organi di governo del Comune;
- b) gli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché autenticazioni e legalizzazioni di documenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- c) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato al settore, compresa la delega di funzioni e di attribuzioni anche di rilevanza esterna, ai responsabili degli uffici e/o dei procedimenti ;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) la stipulazione dei contratti, ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'Articolo 2222 c.c. e l'adozione delle determinazioni a contrarre prelusive allo sviluppo delle attività di selezione dei contraenti;
- f) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, etc.;
- g) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;
- h) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, con il compimento di tutti gli atti previsti per l'indizione e lo svolgimento della gara o del concorso; in ragione di specifiche esigenze gli atti di indizione di gara o di concorso possono attribuire la presidenza della commissione a Responsabili diversi da quelli preposti ai settori;
- i) tutti i provvedimenti, anche di natura sanzionatoria, di competenza del Comune in materia di prevenzione e di repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

10. Alle commissioni espletanti funzioni amministrative partecipano solo tecnici o esperti interni ed esterni all'amministrazione scelti secondo modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

11. Ai Responsabili di Settore spettano altresì:

- a) l'adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;
- b) i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in relazione allo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all'attuazione di programmi e progettualità complessi;
- c) lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.

12. Nell'ambito delle materie di propria competenza i Responsabili di Settore individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.

13. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei Responsabili di Settore.

14. Salvo diversa previsione regolamentare, i Responsabili di Settore hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i settori cui sono preposti.

15. Il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può direttamente attribuire ai Responsabili preposti a settori poteri di emanazione di atti a rilevanza esterna di cui ai precedenti comma .

Articolo 60 . Responsabilità

1. I Responsabili di Settore rispondono del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione

2. La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.

3. La valutazione dei Responsabili di Settore, disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d'indirizzo adottate dagli Organi di Governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

4. Qualora la valutazione dei risultati faccia emergere il mancato raggiungimento al termine dell'esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del Responsabile di Settore interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.

Articolo 61 . Direttore Generale

1. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale oppure può stipulare una convenzione per la sua nomina con altri comuni secondo le modalità previste dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Le funzioni di Direttore generale sono definite dalla legge e dal suddetto regolamento. In particolare:

- a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- b) predispone il piano dettagliato di obiettivi e propone il Piano Esecutivo di Gestione;
- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e degli Uffici, coordinandone l'attività anche attraverso sedi di confronto permanenti;
- d) svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Articolo 62 . Segretario Comunale e Vice Segretario

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario sono stabilite dalla legge, cui compete inoltre di determinare le sanzioni disciplinari, la nomina, la cessazione e la revoca.

2. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla normativa vigente.

3. Il Segretario comunale:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e ne coordina l'attività nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale
- b) svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli Amministratori ed i Responsabili di Settore dell'Amministrazione Comunale, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad

esso sottoposti;

- c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
- e) sovrintende l'attività delle varie articolazioni organizzative del Comune per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;
- f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti e/o ad esso conferita o delegata dal Sindaco.

4. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario con il compito di coadiuvare il Segretario comunale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento. Il Vice Segretario è scelto tra i Responsabili dei Settori in cui si articola la struttura del Comune di Buti.

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 63 . Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune di Buti, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità Locale.
2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, determina l'assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
3. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, consorzi, società o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con apposite convenzioni.
4. Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto degli eventuali limitazioni e finalizzazioni poste dalla stessa, le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguate alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
5. I servizi pubblici afferenti alla competenza del Comune possono essere esercitati anche in forma associata con altri Enti Locali.
6. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di un'analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.

Articolo 64 . Partecipazioni a società

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.
2. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico locale.
3. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.

4. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.

5. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di titolarità del Comune appositi accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

6. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

Articolo 65 . Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi

1. Il Comune sviluppa la gestione dei servizi pubblici locali di competenza con le forme che assicurano la maggiore efficienza, garantendo in relazione ai processi di esternalizzazione il rispetto dei principi di concorrenzialità e di attenzione per le esigenze degli utenti.

2. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio del contenimento e della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

3. L'efficacia delle prestazioni e la qualità nell'erogazione dei servizi pubblici sono misurate con riferimento a standards definiti in Carte dei Servizi.

Articolo 66 . Nomina di rappresentanti del Comune in società e/o organismi partecipati o controllati

1. Per le Società, le istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.

2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma 1 nel rispetto della previsioni di legge in ordine alle incompatibilità per gli amministratori di organismi controllati o partecipati dall'Amministrazione Comunale.

3. In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio prevede anche modalità atte a garantire un'adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai Gruppi Consiliari di opposizione.

4. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

TITOLO VI STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E DEI CONTROLLI INTERNI

Articolo 67 . Risorse economico.finanziarie

1. L'ordinamento della finanza del Comune di Buti, è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme sulla finanza locale.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 68 . Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune di Buti dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.
2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

Articolo 69 . Patrimonio del Comune

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.
2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.
3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 70 . Gli strumenti contabili

1. La gestione economico finanziaria del Comune di Buti si svolge con riferimento al bilancio annuale e i suoi equilibri periodici, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentire la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.

2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.

3. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

Articolo 71 . Revisione economico-finanziaria

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi indicati dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.

3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio sugli altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla Comunità Locale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

4. I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta.

6. Il Comune assicura al Collegio dei Revisori dei Conti risorse economiche, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo Statuto. Tali risorse sono definite annualmente dalla Giunta in sede di predisposizione della proposta di Bilancio e di definizione del PEG.

Articolo 72 . Il sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di Settore e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preclusivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.

4. La valutazione dei risultati dei Responsabili di Settore e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non hanno comunque sviluppo preventivo.

7. L'Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.

8. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei Settore.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 73 . Disposizioni abrogative

1. Lo Statuto del Comune di Buti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29/09/1991 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 25/05/1994 e n. 36 del 30/09/1998 , è abrogato.